

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (schema adottato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 14 marzo 2003) - Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per i contraenti generali delle opere strategiche e di preminente interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 20.08.2002 n. 190. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 15 del decreto legislativo 20.08.2002 n. 190, con cui si prevede, tra l'altro, la istituzione di un sistema di qualificazione dei contraenti generali idonei a conseguire l'affidamento delle opere di cui alla legge 21 dicembre 2001 n. 443; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, Acquisito il parere della Conferenza Unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28.08.1997 n. 281; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati; Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro del lavoro e Politiche Sociali Emano il seguente decreto

**Articolo 1** Istituzione del sistema di qualificazione – classifiche

1. Ai sensi dell'articolo 15 comma 3 lettera d) del decreto legislativo 20.8.2002 n. 190 è istituito il sistema di qualificazione dei Contraenti Generali; la qualificazione può essere richiesta da Imprese singole in forma di Società commerciali o cooperative, da Consorzi di cooperative di produzione e lavoro di cui alla legge 25 giugno 1909 n. 422 e successive modificazioni, ovvero dai Consorzi Stabili di cui all'articolo 12 della Legge 11 febbraio 1994 n. 109.

2. I Contraenti Generali sono qualificati per classifiche, riferite all'importo lordo degli affidamenti cui possono concorrere.

3. Le classifiche di qualificazione sono le seguenti: I sino a 350 milioni di Euro II sino a 700 milioni di Euro III oltre 700 milioni di Euro

4. L'importo della Classifica III ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione è convenzionalmente stabilito pari a 900 milioni di Euro.

**Articolo 2** Requisiti per le iscrizioni

1. Costituiscono requisiti per la qualificazione dei Contraenti Generali: a) il possesso di un sistema di qualità aziendale Uni En Iso 9001/2000 ovvero, per il periodo di validità residua, Uni En 9001/1994; b) il possesso dei requisiti di ordine generale di cui al successivo articolo 3; c) il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al successivo articolo 4.

**Articolo 3** Requisiti di ordine generale

1. Per la qualificazione sono richiesti al Contraente Generale i requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 17 del Dpr 25 gennaio 2000 n. 34.

2. La dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine generale non è richiesta agli imprenditori in possesso di qualificazione ai sensi del Dpr 25 gennaio 2000 n. 34, rilasciata da non oltre tre anni.

**Articolo 4** Requisiti di ordine speciale

1. I requisiti di ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono: a) adeguata capacità economica e finanziaria; b) adeguata idoneità tecnica ed organizzativa; c) adeguato organico tecnico e dirigenziale.

2. La adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata: dal rapporto, risultante dai bilanci consolidati dell'ultimo triennio, tra patrimonio netto dell'ultimo bilancio consolidato, costituito dal totale della lettera a) del passivo di cui all'articolo 2424 del codice civile, e cifra di affari annuale media consolidata in lavori relativa all'attività diretta ed indiretta di cui alla successiva lettera b). Il rapporto non deve essere inferiore al 10%. Il patrimonio netto consolidato può essere integrato da dotazioni o risorse finanziarie addizionali irrevocabili, a medio e lungo periodo, messe a disposizione anche dalla eventuale società controllante. Ove il rapporto sia inferiore al 10%, viene convenzionalmente ridotta alla stessa proporzione la cifra d'affari; ove superiore, la cifra di affari in lavori di cui alla successiva lettera b) è incrementata convenzionalmente di tanti punti quanto è l'eccedenza rispetto al minimo richiesto, con il limite massimo di incremento del 50%. Per le iscrizioni richieste o rinnovate a

partire dal 1.1.2006 il rapporto medio non deve essere inferiore al 15% e continuano ad applicarsi gli incrementi convenzionali per valori superiori; per le iscrizioni richieste o rinnovate a partire dal 1.1.2009, il rapporto medio non deve essere inferiore al 20%, e continuano ad applicarsi gli incrementi convenzionali per valori superiori; ove il rapporto sia inferiore ai minimi suindicati viene convenzionalmente ridotta alle stesse proporzioni la cifra d'affari. b) dalla cifra di affari consolidata in lavori, svolti nel triennio precedente la domanda di iscrizione mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a 500 milioni di euro per la Classifica I; 1000 milioni di euro per la Classifica II e 1300 milioni di euro per la Classifica III comprovata con le modalità di cui all'articolo 18 commi 3 e 4 del Dpr 25 gennaio 2000 n. 34. Nella cifra d'affari in lavori consolidata possono essere comprese le attività di progettazione e fornitura compiute nell'ambito della realizzazione di un'opera affidata alla Impresa. La adeguata idoneità tecnica ed organizzativa è dimostrata dall'esecuzione con qualsiasi mezzo di un lavoro non inferiore al 40% dell'importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori di importo complessivo non inferiore al 55% della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori di importo complessivo non inferiore al 65% della classifica richiesta. I lavori valutati sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito e ultimati nel quinquennio precedente la richiesta di qualificazione, ovvero la parte di essi eseguita nello stesso quinquennio; per i lavori iniziati prima del quinquennio o in corso alla data della richiesta, si presume un andamento lineare. L'importo dei lavori è costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso d'asta, incrementato dall'eventuale revisione prezzi e dalle risultanze definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve dell'appaltatore diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio. Per la valutazione e rivalutazione dei lavori eseguiti e per i lavori eseguiti all'estero si applicano gli articoli 21, 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica. 25 gennaio 2000 n. 34. Per lavori eseguiti con qualsiasi mezzo si intendono, oltre a quelli eseguiti in adempimento di contratti di appalto di cui all'articolo 19 della legge 14 febbraio 1994 n. 109, i lavori eseguiti in adempimento di diversi contratti di appalto ai sensi dell'articolo 1 della Direttiva 4 giugno 1993 n. 93/37/Cee, aventi ad oggetto la realizzazione di un'opera rispondente ai bisogni del committente, con piena libertà di organizzazione del processo realizzativo, ivi compresa la facoltà di affidare a terzi anche la totalità dei lavori stessi, nonché di eseguire gli stessi direttamente o attraverso società controllate. Possono essere altresì valutati i lavori oggetto di una concessione di costruzione e gestione aggiudicata ai sensi della Legge 14 febbraio 1994 n. 109. I certificati dei lavori dovranno indicare l'importo, il periodo e il luogo di esecuzione e preciseranno se questi siano stati effettuati a regola d'arte e con buon esito. Detti certificati riguardano l'importo globale dei lavori oggetto del contratto, ivi compresi quelli affidati a terzi o realizzati da imprese controllate o interamente possedute, e dovranno recare l'indicazione dei responsabili di progetto o di cantiere. 4. L'adeguato organico tecnico e dirigenziale è dimostrato: a) dalla presenza in organico di dirigenti dell'impresa in numero non inferiore a: - 15 unità per la Classifica I; - 25 unità per la Classifica II; - 40 unità per la Classifica III; dalla presenza in organico di direttori tecnici, responsabili di cantiere o responsabili di progetto ai sensi delle norme Uni-Iso 10006, dotati di esperienza quale responsabile di cantiere o responsabile di progetto di un lavoro non inferiore a 30 milioni di euro per la Classifica I, 50 milioni di euro per la Classifica II e 60 milioni di euro per la Classifica III, in numero non inferiore a: - 3 unità per la Classifica I; - 6 unità per la Classifica II; - 9 unità per la Classifica III. Gli stessi soggetti non possono rivestire analogo incarico per altra impresa e producono a tal fine una dichiarazione di unicità di incarico. L'impresa assicura il mantenimento del numero minimo di unità necessarie per la qualificazione nella propria classifica provvedendo alla sostituzione del

dirigente, direttore tecnico o responsabile di progetto o cantiere uscente con soggetto di analoga idoneità; in mancanza si dispone la revoca della qualificazione o la riduzione della classifica. 5. Per le iscrizioni richieste o rinnovate sino al 31 dicembre 2013, il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa di cui al precedente comma 3, può essere sostituito dal possesso di attestazioni Soa ai sensi del Dpr 25 gennaio 2000 n. 34 per importo illimitato in non meno di 3 categorie di opere generali per la Classifica I, e 7 categorie di opere generali e 2 di opere specializzate per le Classifiche II e III. Articolo 5 Consorzi Stabili e Consorzi di Cooperative<sup>1</sup>. I Consorzi Stabili sono qualificati sulla base della somma dei requisiti di qualificazione posseduti dalle singole imprese consorziate; peraltro, ai fini della qualificazione del Contraente Generale è richiesto che la qualificazione sia raggiunta sommando i requisiti di non più di 5 Consorziati per la Classifica I e non più di 4 Consorziati per la Classifica II e III; i Consorziati assumono responsabilità solidale per la realizzazione dei lavori affidati al Consorzio in regime di contraente generale. 2. I Consorzi di Cooperative di Produzione e Lavoro di cui alla Legge 25 giugno 1909 n. 422 e successive modificazioni sono qualificati sulla base dei propri requisiti determinati con le modalità di cui al Dpr 15 gennaio 2000 n. 34. 3. Per i Consorzi Stabili: a) i requisiti di ordine generale, di cui all'articolo 3, devono essere posseduti da ciascun Consorziato e dal Consorzio; b) il requisito di cui all'articolo 2 lettera a) – sistema di qualità aziendale – qualora non posseduto dal Consorzio, deve essere posseduto da ciascuno dei Consorziati che concorrono ai requisiti per la qualificazione; c) il requisito di cui all'articolo 4, comma 2 lettera b) – cifra d'affari in lavori – è convenzionalmente incrementato del 20% nel primo anno di vita del Consorzio, del 15% nel secondo anno e del 10% nel terzo, quarto e quinto anno. Per i consorzi già costituiti, il termine per l'aumento convenzionale decorre dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento; d) il requisito di cui all'articolo 4 comma 3 – lavoro di punta – può essere dimostrato tenendo conto di singoli lavori eseguiti da Consorziati diversi; di conseguenza può essere raggiunto, alternativamente, con il più alto lavoro compiuto da uno dei Consorziati; con i due più alti lavori compiuti da non più di due Consorziati; con i tre più alti lavori compiuti da non più di tre Consorziati; alla aggiudicazione del primo affidamento, il Consorzio Stabile costituisce un fondo consortile non inferiore a 10 milioni di euro per la Classifica I, a 15 milioni di euro per la Classifica II, a 30 milioni di euro per la Classifica III di qualificazione. Tale importo sarà ridotto del 30%, qualora il requisito di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) sia pari ad un valore compreso tra il 15 ed il 20 per cento e del 50 per cento qualora tale requisito sia superiore al 20%; a decorrere dal 1.1.2009, l'importo è ridotto del 30% qualora il requisito sia superiore al 30% e del 50% ove il requisito sia superiore al 40%. f) il Consorzio Stabile ha facoltà di costituire una Società di Progetto, cui si applica, tra l'altro, il regime di responsabilità previsto dal decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190; ove non si avvalga di tale facoltà il Consorzio Stabile dovrà comunque adeguare il proprio fondo consortile al capitale richiesto dal Bando, ove superiore a quello di cui al punto e). 4. I Consorzi di Cooperative possono assegnare le attività di contraente generale di cui siano aggiudicatari esclusivamente a propri Consorziati ammessi al sistema di qualificazione, per qualunque classifica. In tal caso: a) la prevista assegnazione delle attività deve essere comunicata dal Consorzio in sede di prequalifica e, per le aste pubbliche, in sede di offerta; b) le Imprese assegnatarie non possono partecipare alla gara; c) i requisiti delle Imprese assegnatarie possono essere fatti valere dal Consorzio per la qualificazione alla gara ai sensi dell'articolo 7; d) il Consorzio, per effetto dell'aggiudicazione, resta solidalmente responsabile con la Cooperativa assegnataria nei confronti del soggetto aggiudicatore per la buona esecuzione del contratto. Ove l'assegnazione sia effettuata in favore di più di una Cooperativa, si procede alla costituzione di una Società di

Progetto ai sensi del decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190; nel caso in cui il Consorzio non partecipi alla Società di Progetto, rimane comunque responsabile in solido con le Cooperative assegnatarie e con la Società di Progetto, ovvero con la sola Società di Progetto ove siano state prestate le garanzie sostitutive di cui al decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190. Articolo 6 Imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia<sup>1</sup>. Alle imprese stabilite negli altri Stati aderenti all'Unione Europea, nonché a quelle stabilite nei paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, la qualificazione è consentita alle stesse condizioni richieste alle Imprese italiane.

2. Per le Imprese di cui al comma 1, la qualificazione di cui al presente regolamento non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara; le stesse Imprese si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, atta a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione al sistema e la partecipazione delle Imprese italiane alle gare, ivi inclusi quelli eventualmente necessari per conseguire le attestazioni di cui all'articolo 4 comma 5. Articolo 7 Norme di partecipazione alla gara<sup>1</sup>. I soggetti aggiudicatori hanno facoltà di richiedere, per le singole gare: - che l'offerente dimostri la sussistenza dei requisiti generali di cui all'articolo 3; - che l'offerente dimostri, tramite i bilanci consolidati ed idonee dichiarazioni bancarie, la disponibilità di risorse finanziarie proporzionate all'opera da realizzare; - che l'offerente, ovvero una o più delle Imprese affidatarie designate ai fini della partecipazione alla gara, abbiano il possesso di capacità tecnica specifica per l'opera da realizzare, da dimostrare a mezzo dell'elenco dei lavori analoghi eseguiti nel quinquennio precedente la gara nonché, congiuntamente o in alternativa, a mezzo dell'elenco dei tecnici o progettisti, degli organi tecnici o società di ingegneria ovvero delle attrezzature e mezzi tecnici di cui l'Impresa disporrà per l'esecuzione dei lavori, nel rispetto delle previsioni della Direttiva Cee 14 giugno 1993 n. 93/37/Cee. 2. Per lavoro analogo ai sensi del comma 1 si intende quello appartenente ai seguenti raggruppamenti relativi alle categorie di cui al Dpr 25 gennaio 2000 n. 34: a) organismi edilizi (Og1); b) opere per la mobilità su gomma e su ferro (Og3 e Og4); c) opere relative al ciclo integrato dell'acqua (Og5 e Og6); d) opere fluviali e marittime (Og7 e Og8); e) opere impiantistiche (Og9, Og10 e Og11); opere di impatto ambientale (Og12 e Og13): Opere relative al restauro e manutenzione di beni immobili soggetti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali (Og2). Ai fini della qualificazione in sede di gara il contraente generale si potrà qualificare dimostrando, con le modalità di cui all'articolo 4 comma 3, di avere eseguito opere ricadenti anche in una delle categorie Og accorpate nei raggruppamenti di cui al presente comma. 3. A prescindere dalla qualificazione richiesta in sede di gara, i soggetti aggiudicatori indicano, negli atti contrattuali, le specifiche qualificazioni anche specialistiche che devono essere possedute dagli esecutori delle lavorazioni più complesse. A tali qualificazioni non si applicano le limitazioni di cui al comma 2. Fanno parte degli elementi da individuare dai soggetti aggiudicatori ai fini degli affidamenti a contraenti generali con il sistema della offerta economicamente più vantaggiosa: - la maggiore entità della quota di imprese affidatarie nominate dal contraente generale in sede di offerta ai sensi dell'articolo 9 comma 7 del decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190; ai fini predetti si tiene conto esclusivo degli affidamenti di lavori aventi singolarmente entità superiore al cinque per cento dell'importo di aggiudicazione della gara, degli affidamenti di opere specialistiche ai sensi dell'articolo 13 comma 7 della Legge 14 febbraio 1994 n. 109 aventi singolarmente entità superiore al tre per cento del predetto importo, nonché degli affidamenti di servizi di ingegneria, gestione, programmazione e controllo qualità, che il Contraente Generale intende affidare a terzi; - la maggiore entità, rispetto a quella prevista dal bando, del prefinanziamento che il

candidato è in grado di offrire. 5. Ai fini di cui all'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190, la quota minima del trenta per cento di imprese affidatarie che devono essere indicate in sede di offerta, si intende riferita a tutti i lavori che il Contraente Generale non esegue con mezzi propri. 6. I soggetti aggiudicatori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 158 possono istituire il proprio sistema di qualificazione secondo le previsioni del medesimo decreto legislativo; ai fini predetti, i soggetti aggiudicatori ammettono al sistema i Contraenti Generali qualificati a norma del presente decreto e dotati, inoltre, delle eventuali qualificazioni specifiche individuate dal soggetto aggiudicatore in base a norme e criteri oggettivi conformi alle previsioni dei commi 1 e 2. 7. Non possono concorrere alla medesima gara imprese collegate ai sensi dell'articolo 3 della Direttiva 14 giugno 1993 n. 93/37/Cee. È fatto divieto ai concorrenti di concorrere alla gara in più di un'associazione temporanea o Consorzio ovvero di concorrere alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o Consorzio, anche stabile ovvero come assegnatari di un Consorzio di cooperative di produzione e lavoro di cui alla legge 25 giugno 1909 n. 422 e successive modificazioni. Per gli appalti concorso e le gare da aggiudicare alla offerta economicamente più vantaggiosa, i soggetti aggiudicatori possono prevedere il conferimento di un premio in denaro, a parziale recupero delle spese sostenute, ai migliori classificati sino a un valore complessivo massimo dello 1,5% dell'importo a base di gara in caso di appalto concorso e dello 0,60 in caso di offerta economicamente più vantaggiosa. 9. I Contraenti Generali dotati di adeguata qualificazione, attestata con il sistema di cui al presente Regolamento ovvero dimostrata ai sensi dell'articolo 6 comma 2, possono partecipare alla gara in associazione o Consorzio con altre imprese purché queste ultime siano ammesse, per qualunque classifica al sistema di qualificazione ovvero siano qualificabili, per qualunque classifica, ai sensi dell'articolo 6 comma 2. Le Imprese associate o consorziate concorrono alla dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1. Articolo 8 Gestione del sistema di qualificazione 1. La attestazione del possesso dei requisiti dei contraenti generali è rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 2. La durata dell'efficacia della attestazione è pari a tre anni. Entro il terzo mese precedente alla data di scadenza dell'attestazione il contraente generale trasmette al Ministero tutta la documentazione necessaria ad ottenere il rinnovo. La attestazione è rilasciata o motivatamente negata entro tre mesi dalla ricezione di tutta la documentazione necessaria; in caso di ritardo nel rilascio l'attestazione scaduta resta comunque valida, ai fini della partecipazione alle gare e per la sottoscrizione dei contratti, fino al momento del rilascio di quella rinnovata. 3. La attestazione di cui al comma 1 è necessaria per la partecipazione alle gare per l'affidamento di contratti di contraente generale a decorrere dal sesto mese dalla pubblicazione del presente Regolamento. 4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si farà riferimento, ai fini della qualificazione delle Imprese, alle norme di cui al Dpr 25 gennaio 2000 n. 34, in quanto applicabili. Le ulteriori modalità tecniche e procedurali di presentazione dei documenti e rilascio della attestazione saranno regolate con atto dell'ufficio ministeriale preposto. 5. Con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti è istituita una commissione per l'esame dei ricorsi amministrativi contro i provvedimenti di attestazione. Le spese della Commissione sono anticipate dai ricorrenti e poste a carico della parte soccombente. 6. Con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti è istituita una Commissione consultiva cui partecipano rappresentanti delle associazioni imprenditoriali e sindacali più rappresentative nel settore, dei maggiori committenti di opere di preminente interesse nazionale ed esperti del settore, per il monitoraggio dell'applicazione del presente Regolamento. La Commissione ha accesso alle informazioni di cui al successivo articolo 9. La

partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito. Articolo 9 Obbligo di comunicazione Tutti i contratti relativi all'esecuzione dei lavori oggetto di affidamento a contraente generale ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190, devono essere comunicati, nei loro elementi essenziali (soggetti contraenti, oggetto del contratto, corrispettivo, condizioni di pagamento, valore dell'affidamento a contraente generale e valore del contratto di appalto) al soggetto aggiudicatore che ne darà notizia, ai fini della pubblicazione, all'Osservatorio sui lavori pubblici costituito presso l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.